



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE XIII – Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 17/2010 secondo cui, qualora la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico ordina il ritiro dal mercato o il divieto di immissione sul mercato della macchina non conforme;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2016/275 – dell'8 febbraio 2016, con cui la Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, ha dichiarato giustificata la misura adottata dalle autorità spagnole che hanno vietato l'immissione sul mercato di un'idropulitrice del tipo Parkside PHD 100 B2, fabbricata da Grizzly Gartengerate GmbH & Co. KG, Germania e distribuita da Lidl Supermercados, S.A.U., Spagna, la quale è risultata con un grado di protezione, contro l'ingresso dannoso dell'acqua, inferiore al livello richiesto per gli apparecchi a mano e con la lunghezza del cavo elettrico inferiore a 15 m e un'apertura a meno di 60 mm dal pavimento, con conseguenti rischi di elettrocuzione;

Considerato che l'articolo 2 della suddetta Decisione individua gli Stati membri quali diretti destinatari dell'atto;

Tenuto conto che nella predetta Decisione si dà atto che, a seguito dell'informazioni fornite dalle autorità spagnole al produttore e al distributore sulle carenze riscontrate, le uniche osservazioni formulate dal distributore sono state esaminate anche dalla Commissione;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della suddetta direttiva, se, come nel caso in esame, la Commissione stessa ritiene il provvedimento giustificato, ne informa anche gli altri Stati membri affinché questi possano prendere i provvedimenti del caso nei confronti della macchina in questione;

Considerato che il provvedimento di divieto spagnolo e, conseguentemente, la decisione della Commissione che lo ritiene giustificato sono motivati dalla circostanza che i suddetti prodotti sono risultati non conformi alle seguenti prescrizioni essenziali in tema di salute e di sicurezza riportate nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE:

1.5.1 – Energia elettrica;

La macchina presenta un grado di protezione contro l'ingresso dannoso dell'acqua inferiore al livello IPX 7 richiesto per gli apparecchi a mano, peraltro il punto non rispetta neanche la norma



armonizzata EN 60335-2-2009:6, norma di riferimento citata nella dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante;

1.5.2 – Elettricità statica;

La macchina non è progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o sia munita di mezzi che consentano di scaricarle;

Considerato che la valutazione che la Commissione ha espresso sul provvedimento di divieto spagnolo è motivata anche dall'analisi degli elementi di prova delle autorità spagnole, da cui emerge che l'idropulitrice risulta a duplice uso, ovvero come apparecchio portatile, ma anche come apparecchio a mano, non in grado di soddisfare i requisiti tecnici di sicurezza più elevati per gli apparecchi a mano, rilevando che il suo impiego come apparecchio a mano potrebbe essere comunque considerato "un uso scorretto ragionevolmente prevedibile" secondo i principi d'integrazione della sicurezza contenuti nelle sezioni 1.1.2 e 1.7.4.1 dell'allegato I della direttiva sopra indicata, di cui il fabbricante deve tenere conto;

Considerato che tali non conformità comportano, un grave rischio di lesioni per gli utilizzatori, per cui è necessario richiamare l'attenzione del mercato affinché il predetto divieto trovi piena applicazione anche nel territorio nazionale e gli importatori, i distributori e gli utilizzatori assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato;

DECRETA:

Art. 1

1. E' vietata l'immissione sul mercato e la messa in servizio e ne è disposto il ritiro, ove già immesse sul mercato, dell'idropulitrice del tipo Parkside PHD 100 B2, fabbricata da Grizzly Gartengerate GmbH & Co. KG, Germania e distribuita da Lidl Supermercados, S.A.U., Spagna.
2. Ai fini dei controlli, di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, degli oneri relativi alla conformazione o all'eventuale ritiro dal mercato e delle sanzioni relativamente alle violazioni del divieto di cui al comma 1, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, e, in particolare, l'articolo 6 e l'articolo 15, comma 1.
3. Del presente provvedimento di divieto è data comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del coordinamento con questo Ministero nello svolgimento delle relative funzioni congiunte di autorità di sorveglianza del mercato, nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell'esecuzione dei controlli relativi alla conformità delle merci dichiarate per l'importazione e delle conseguenti informazioni in merito da fornire alle predette autorità di sorveglianza per lo svolgimento delle azioni di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18.03.2016

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio